

Circolare e Scadenziario 08 2015

MANCATA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI

- È punibile con la sanzione amministrativa e non con una condanna penale l'imprenditore che non tiene le scritture contabili, in quanto l'art. 10 D. Lgs. 74/2000 punisce solo chi occulta o distrugge la contabilità.

BONUS PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

- La detrazione rateizzata delle spese di ristrutturazione non legittima un'estensione temporale del potere accertativo da parte dell'ufficio preposto.
- Il termine di accertamento, infatti, rimane legato all'anno in cui il contribuente ha sostenuto le spese.

BUONI PASTO

- Dal 1.07.2015 l'importo dei buoni pasto erogati in formato elettronico non soggetto a tassazione è aumentato a € 7,00. La maggiore tracciabilità delle operazioni garantite dai dispositivi Pos renderà più difficile l'utilizzo cumulativo dei ticket elettronici o la cessione ad altri soggetti.

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI

- Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali sono deducibili solo nel periodo d'imposta in cui è stato dichiarato il fallimento, e non in un periodo d'imposta successivo.

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

- Per calcolare l'anno da cui decorre la prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si deve prendere a riferimento l'ultimo documento emesso in relazione ad ogni soggetto emittente. Non rileva, inoltre, che per più società il legale rappresentante sia il medesimo.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER LE SPONSORIZZAZIONI

- L'impresa che intende dedurre i costi per la sponsorizzazione del proprio marchio deve dimostrare l'utilità per lo sviluppo dell'attività commerciale, l'idoneità a influenzare le scelte della clientela, l'effettività delle prestazioni rese e la congruità della spesa sostenuta.
- In particolare, l'Agenzia delle Entrate può contestare l'antieconomicità delle erogazioni rispetto all'utile conseguito e la loro capacità di generare ritorni apprezzabili sui ricavi.

Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notific a del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. È tuttavia prevista un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08.

La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00 relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l'obbligo del preventivo reclamo.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie, dal 2015, è sospeso di diritto:
 - dal 1.08;
 - al 31.08 (in precedenza, fino al 15.09).

Di ciascun anno.

- Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno 1.09 deve essere **incluso nel conteggio dei termini.**
- Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.

- Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

TERMINI ORDINARI PER

- Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

PROPORRE IL RICORSO

• Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale (il “60° giorno”)**.

• Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

Nota bene

Il **sabato** non è considerato festivo.

• La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, **tuttavia, si applica** altresì ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato**.

• Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

Mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione¹

In mancanza di accordo fra le parti, a seguito del non perfezionamento dell’istanza di accertamento con adesione, deve ritenersi operante il periodo di sospensione feriale dei termini, del quale il contribuente comunque fruisce per presentare il ricorso.

MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stante lo stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale, nonché il richiamo espresso all’applicabilità dell’art. 21 del D. Lgs. 546/1992, contenuto nel c. 6 dell’art. 17-bis del medesimo decreto.

La **predetta sospensione è applicabile anche nel corso della procedura di mediazione vera e propria**, così come precisato dalla circolare 12.02.2014, n. 1/E, par. 5.1.

Nota¹

La Cassazione, con l’ordinanza 5.06.2015, n. 11632, contrariamente all’interpretazione fornita nei documenti di prassi (R.M. n. 159/E/1999 e circolare n. 65/E/2001), ha sostenuto che la sospensione feriale non si applica ai termini previsti per espletare la procedura di accertamento con adesione, che ha natura amministrativa.

Descrizione	Adempimento	Termine	Sospensione
Adesione ai PVC	Comunicazione di adesione al PVC	30 giorni dalla data di consegna del verbale	NO
	Versamento della 1 ^a rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale	NO
Adesione agli inviti al contraddittorio	Comunicazione di adesione e versamento della 1 ^a rata o dell’intero	Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione	NO
Accertamento con adesione	Domanda di adesione	Entro il termine per il ricorso	Sì ²
	Versamento della 1 ^a rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con adesione	NO
Acquiescenza			
Definizione agevolata delle sanzioni	Versamento delle somme intere	Entro il termine per il ricorso.	NO ³
Pagamento somme derivanti da atti impositivi	Accertamento IRPEF/IRES/IVA/IRAP	Entro il termine per il ricorso	Sì
	Accertamento registro, ipocatastali, successioni e donazioni	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
	Cartelle di pagamento		
	Avviso bonario (liquidazione automatica)	Entro 30 giorni dalla notifica	
	Avviso bonario (controllo formale)		
Atti del contenzioso tributario	Ricorso	Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto	Sì
	Ricorso con sospensiva		NO ¹
	Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	Sì
	Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente 60 giorni dalla notifica per il resistente	Sì
	Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell’udienza	
	Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell’udienza	
	Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza	
	Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito	
	Ricorso in ottemperanza	Entro il termine di prescrizione	

	Chiamata di terzo	Termine fissato dal giudice	
	Intervento del terzo	----	
	Riassunzione in rinvio	1 anno dal deposito della sentenza di cassazione	
	Messa in mora	----	NO
Reclamo e mediazione	Notifica del reclamo	Entro il termine per il ricorso	Sì
	Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione va stipulata	90 giorni dalla data di notifica del reclamo	
	Deposito del ricorso	30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione	
	Versamento prima rata o totalità delle somme	-----	NO
Note	<p>1. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all'interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell'udienza cautelare anche in detto iato temporale.</p> <p>2. A seguito della sentenza della Cassazione n. 11632/2015, nonostante l'orientamento non sia consolidato, è più prudentiale non ritenere cumulabile la sospensione feriale dei termini con i procedimenti non giurisdizionali. Peraltro, tale interpretazione non appare in linea con la normativa. Infatti, deve essere considerata la stretta connessione fra i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 218/1997: in sintesi, i termini processuali (ossia per l'impugnazione) sono sospesi per 90 giorni se il contribuente, prima che i medesimi siano spirati, propone istanza di accertamento con adesione. Ne deriva che i predetti termini processuali sono sempre assistiti dalla sospensione feriale, per effetto dell'art. 1 della L. n. 742/1969. In conclusione, le statuizioni del citato c. 3 prevedono implicitamente un rinvio al periodo di sospensione feriale; conseguentemente, appare del tutto coerente che il periodo in commento sia applicabile anche ai termini per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.</p> <p>3. La posizione è da intendersi a mero titolo cautelativo. Nel caso dell'acquiescenza e della definizione agevolata il pagamento degli importi deve avvenire entro il termine per il ricorso, che, per definizione, è sospeso nella "pausa estiva"; conseguentemente, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il versamento delle somme o della prima rata possa avvenire entro i 60 giorni, computando, in aggiunta, però, anche i 31 giorni del mese di agosto.</p>		

Ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 consente l'effettuazione del ravvedimento operoso fino allo spirare dell'ordinario termine di accertamento e non più solo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Inoltre, ai fini dell'accesso al ravvedimento operoso, con riguardo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non opera la preclusione che la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, salva la notifica di atti di liquidazione e accertamento.

Misura	Oggetto	Termine	
1/10 del minimo: ravvedimento breve	Mancato pagamento del tributo o di un acconto.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. 	
1/9 del minimo¹: ravvedimento intermedio	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. 	Per qualsiasi tributo
1/8 del minimo: ravvedimento lungo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 	
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. 	Solo per i tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate
1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento). Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. 	

1/5 del minimo²: in presenza di PVC	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale. <ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse le violazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali; - omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. 	
1/10 del minimo	Omissione della presentazione della dichiarazione.	Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di € 25 (258 x 1/10).	Per qualsiasi tributo

APPLICAZIONE	Le nuove regole riguardano ravvedimenti operati dal 1.01.2015 ; pertanto, si ritengono applicabili non solo alle correzioni aventi ad oggetto violazioni commesse dal 2015, ma anche a quelle commesse in precedenza.
---------------------	---

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuova fattispecie applicabile in modo generalizzato anche ai tributi locali e regionali (tra cui le tasse automobilistiche). 2. Il richiamo all'art. 24 L. 4/1929 evoca una norma pur generale ("24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale"), ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, possono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata (20% del minimo) può essere collegata nell'ambito del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l'attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigilanza urbana o funzionari accertatori ex c. 179 L. 296/2006) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell'incentivazione alla regolarizzazione insita nell'abbattimento al 20% della sanzione. La base di riferimento dell'importo del ravvedimento dovrà essere individuata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tributo (nota Ifel 19.01.2015).
-------------	--

Scissione dei pagamenti (split payment)

L'art. 1, c. 629, lett. b) L. n. 190/2014 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini determinati con D.M. 23.01.2015 e chiariti con successivi documenti di prassi che ci offrono un'ulteriore occasione per fare il punto sugli aspetti operativi connessi con la procedura.

FORNITORE	Emissione della fattura	Il fornitore è tenuto all'emissione della fattura, in formato elettronico (fattura elettronica).
	IVA	La fattura dovrà recare, tra gli altri dati: la base imponibile; l'aliquota IVA applicabile; l'ammontare dell'imposta; l' annotazione "scissione dei pagamenti" e il riferimento all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ¹ .
	Annotazioni sui registri contabili	La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972, avendo cura di non computare l'IVA nella liquidazione periodica .
	Scritture contabili	In termini di sistemi contabili IVA, si dovrà predisporre un codice apposito . Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che la pubblica amministrazione acquirente non deve corrispondere al fornitore l'imposta gravante sull'operazione. Pertanto, l'emissione della fattura comporta l'insorgere di un credito verso la pubblica amministrazione pari al solo importo della base imponibile. L'imposta indicata in fattura deve essere regolarmente registrata in contabilità dal cedente e deve essere stornata (contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura) dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.
ACQUIRENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Pubblica amministrazione soggetto passivo	<ul style="list-style-type: none"> • Annota le fatture nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, computando l'IVA nella liquidazione periodica. • Registra le fatture nel registro IVA degli acquisti per l'esercizio della detrazione dell'IVA. • Provvede all'eventuale versamento dell'IVA, in caso di IVA indetraibile.

	Pubblica amministrazione non soggetto passivo IVA	Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente ² .
	Obblighi inerenti i rapporti con pubblica amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente. Per le operazioni soggette a split payment, il superamento della soglia di € 10.000,00 ricorre solo nel caso in cui sia superiore a detto importo il pagamento da effettuarsi, al netto dell'IVA. Prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori, la pubblica amministrazione provvede a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attiva l'intervento sostitutivo. Il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello split payment, deve essere avviato in riferimento all'importo dell'imponibile della fattura, quindi esclusa l'IVA. <p>In presenza di pubblica amministrazione terzo pignorato, il pignoramento delle somme deve essere stabilito nel limite del debito esigibile, ossia al netto dell'IVA.</p>
Note	<ol style="list-style-type: none"> Per la fattura elettronica, l'obbligo di riportare sul documento l'annotazione "scissione dei pagamenti" è assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il valore "S" (scissione dei pagamenti). Vi è facoltà di effettuare il versamento dell'IVA distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, ovvero in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno. Inoltre, il versamento è effettuato senza possibilità di beneficiare dell'istituto della compensazione orizzontale e utilizzando appositi codici tributo (Ris. Ag. Entrate 12.02.2015, n. 15). 	

Istanza di ammissione al passivo fallimentare

La domanda di ammissione al passivo di un fallimento è lo strumento attraverso il quale un creditore può far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del soggetto dichiarato fallito. Con tale domanda è altresì possibile chiedere la restituzione o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, in uso al fallito ma di proprietà di terzi.

La domanda si propone con ricorso da trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Curatore, almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte.

Al ricorso devono essere allegati i documenti a sostegno del diritto del creditore, ovvero del diritto del soggetto che chiede la restituzione o la rivendica del bene, e può essere dichiarato inammissibile se risultano incerti o addirittura omessi alcuni elementi stabiliti dall'art. 93 R.D. 16.03.1942, n. 267.

Il creditore deve indicare anche il proprio indirizzo PEC presso cui dichiara al Curatore di voler ricevere le comunicazioni successive: se nel ricorso è omessa tale indicazione, le comunicazioni del Curatore si effettuano presso la cancelleria.

L'art. 17 D.L. 18.10.2012, n. 179 ha modificato il c. 5 dell'art. 93 R.D. 16.03.1942, n. 267, aggiungendo che le comunicazioni del Curatore si effettuano presso la Cancelleria anche nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

FINALITÀ	Far valere il diritto di credito di un soggetto nei confronti del fallito.		
	Chiedere la restituzione o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, in uso al fallito ma di proprietà di terzi.		
FORMA	Messaggio PEC o istanza in formato file allegata al messaggio di posta elettronica certificata, da inviare all'indirizzo che il Curatore ha indicato nell'avviso ai creditori.	Sottoscrizione	Anche personalmente dalla parte, oltre che dal procuratore del creditore.
		Documenti dimostrativi	Devono essere allegati al ricorso.

del credito

TEMPISTICHE

Almeno **30 giorni prima** dell'udienza fissata dal Tribunale per l'esame dello stato passivo.

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA

1. Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore.
2. Somma da insinuare al passivo, ovvero descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione.
3. Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno della domanda.
4. Eventuale titolo di prelazione, nonché descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.
5. Indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

LIMITAZIONI

Inammissibilità della domanda

Se è inequivocabilmente incerto oppure omesso uno dei requisiti di cui ai numeri 1., 2. o 3. di cui sopra.

Declassamento del credito

È considerato chirografario il credito dell'istante se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4. di cui sopra.

PEC

Se è omessa l'indicazione del precedente n. 5, nonché in caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni del Curatore si effettuano presso la Cancelleria.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2015*

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014).
Sabato 15 agosto	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono essere emesse: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Domenica 16 agosto	<i>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato, scadenti dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).</i>	
	Imposte dirette	Unico 2015 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.

	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.</p>
IVA	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
	<p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
	<p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2015.</p>
	<p>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'IVA relativa al 2° trimestre 2015, mediante il modello F24.</p>
Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p>
	<p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p>
	<p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2015.</p>
Inps gestione ex-Enpals	<p>Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
Inail	<p>Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2014 e all'acconto 2015, devono effettuare il versamento della relativa rata.</p>

Principali adempimenti mese di agosto 2015* (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 20 agosto	Imposte dirette	Unico 2015¹ - Termine entro il quale è possibile effettuare, con la maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
		Società di comodo¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2014 e di 1° acconto 2015, con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore .
		Acconto 20%¹ - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore .
		Sostituti d'imposta "minimi"¹ - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2014 da parte dei sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	IVA	Versamento¹ - Versamento IVA anno 2014 per i contribuenti interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2015, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	Cedolare secca	Versamento¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore .
	Studi di settore	Versamento¹ - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell' adeguamento spontaneo agli studi di settore, con gli interessi.
	Immobili all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, con la maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore , in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, con la maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires interessati dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, con la maggiorazione (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008).
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva¹ - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni per i soggetti interessati dagli studi di settore, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali e che sono interessate dagli studi di settore, con la maggiorazione (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento¹ - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore , già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Inps	Contributi Gestione Separata¹ - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps interessati dagli studi di settore . Contributi artigiani e commercianti¹ - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore . Per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la S.r.l. sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale, la Ris. Agenzia delle Entrate 25.09.2013, n. 59 (anche se con riferimento ai danni del sisma 2012) ha precisato che il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi Inps, mentre le imposte dovute (es. Irpef e relative addizionali, cedolare secca) rimangono alle ordinarie scadenze (16.06, ovvero 16.07 con lo 0,4%), in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Enasarco	Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2015.	
Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile.	

Principali adempimenti mese di agosto 2015* (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 25 agosto	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica² 30 agosto	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di qu ella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Lunedì 31 agosto	Imposte dirette	Unico 2015 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - A decorrere dal 2015 la sospensione feriale dei termini è fissata dal 1 al 31.08 di ogni anno (D.L. 132/2014).
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Imposta di bollo	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Libro unico del lavoro	Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.
Inps	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).	
Fasi	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2015.

* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza **dal 1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i **premi assicurativi/Inail e/o** relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

Note	<p>1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16.06.2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il giorno 6.07.2015, senza alcuna maggiorazione; - dal 7.07.2015 al 20.08.2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. <p>La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.</p>	<p>D.P.C.M. 9.06.2015</p> <p>Comunicato MEF 9.06.2015, n. 121</p>
	<p>2. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</p> <p>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</p> <p>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</p>	

Principali adempimenti mese di settembre 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall'1.08.2015 (D.L. 132/2014).
Martedì 15 settembre	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione devono essere emesse: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Associazioni sportive dilettantistiche
Ragionieri Commercialisti	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
		Versamento - Termine di versamento dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).
Mercoledì 16 settembre	Imposte dirette	Unico 2015 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2015.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2015.
Inps gestione ex-Enpals	Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2015, mediante il Mod. F24. Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Consulenti del lavoro	Enpals - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2015 e della 1ª rata del contributo integrativo. Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini IVA.	

Principali adempimenti mese di settembre 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 20 settembre	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Venerdì 25 settembre	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 30 settembre	Accertamento	Remissione in bonis - Entro il 30.09 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	Unico 2015 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Unico 2015 per le persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare.
		Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati.
		Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Unico 2015 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2015; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni modello studi di settore).
		Mod. 730/2015 - I contribuenti comunicano al sostituto d'imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell'Irpef/cedolare secca per l'anno 2015 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
		Unico 2015 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	IVA	Dichiarazione IVA separata - Termine di trasmissione telematica.
		Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via telematica il modello Unico e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo 6493.
		Rimborso IVA estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.		
Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Tasse automobilistiche	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2015 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
5 per mille	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2015 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
		Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare entro oggi le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 258,00.

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	--